

COMUNE DI CERCOLA

STATUTO

Delibera n. 35 del 14/11/2005.

CAPITOLO I

PRINCIPI GENERALI E PROGRAMMATICI

ART.1

COMUNE DI CERCOLA

1. Il Comune di Cercola riconosciuto con R.D. 1-luglio 1877 è Ente autonomo nell'ambito dei principi fissati dalle leggi generali della Repubblica e dal presente Statuto.
2. Esercita funzioni proprie e quelle conferite con leggi dello Stato e della regione secondo il principio di sussidiarietà.
3. È dotato di autonomia statutaria, normativa, organizzativa ed amministrativa nonché autonomia impositiva e finanziaria nell'ambito dello Statuto, dei regolamenti e delle leggi di coordinamento della finanza pubblica.

ART.2

TERRITORIO, GONFALONE E STEMMMA

1. Il territorio del Comune di Cercola, avente un'estensione di Km² 4,2 confina con quello dei comuni di Pollena Trocchia, Volla, S. Sebastiano al Vesuvio, Napoli e Massa di Somma. Esso comprende la parte del territorio nazionale, delimitato con piano topografico di cui all'art.9 della legge 24.12.1954, n.1228, approvato dall'Istituto centrale di Statistica.
2. Gli organi comunali esercitano normalmente le loro funzioni nella sede del Comune.
3. Il Comune ha un proprio gonfalone e un proprio stemma, adottati con deliberazione del Consiglio Comunale.
4. Il Regolamento disciplina l'uso del gonfalone e dello stemma, nonché i casi di concessione ad enti od associazioni, operanti nel territorio comunale e le relative modalità.

ART.3

FINALITÀ'

1. Il Comune rappresenta e cura unitariamente gli interessi della propria comunità, ne promuove lo sviluppo ed il progresso civile, sociale ed economico e garantisce la partecipazione dei cittadini, singoli o associati, alle scelte politiche della comunità.
2. Persegue, con proprie finalità, lo sviluppo dell'intero territorio con riguardo alla specificità degli agglomerati, il riscatto delle condizioni di depressione e arretratezza, il recupero della tradizione storica, civile e culturale.
3. Il comune considera la trasparenza nell'amministrazione come condizione fondamentale del proprio operare, rendendola effettiva e partecipativa attraverso regolamenti specifici sugli atti amministrativi, sulla partecipazione, sugli appalti di opere pubbliche, sul rilascio delle autorizzazioni di commercio, sulle condizioni edilizie e sulle pratiche urbanistiche.
4. Il Comune privilegia il gemellaggio come forma di incontro e di collaborazione con le altre comunità nazionali o extra-nazionali.

5. Il comune provvede all'attuazione delle disposizioni dello Statuto a mezzo di propri regolamenti.

ART.4 **TUTELA DELLA SALUTE**

1. Il comune concorre a garantire, nell'ambito delle sue competenze, il diritto alla salute, attua idonei strumenti per renderlo effettivo in particolare riguardo alla tutela della salubrità e della sicurezza dell'ambiente e del posto di lavoro, alla tutela della maternità e della prima infanzia.

2. Opera per l'attuazione di un efficiente servizio di assistenza sociale con speciale riferimento agli anziani, ai minori, agli inabili ed invalidi e categorie a rischio.

ART.5 **TUTELA DEL PATRIMONIO NATURALE STORICO ED ARTISTICO**

1. Il Comune adotta le misure necessarie a conservare e difendere l'ambiente, attuando piani per la difesa del suolo e del sottosuolo e per eliminare le cause di inquinamento atmosferico, acustico e delle acque.

2. Tutela il patrimonio storico, artistico ed archeologico, garantendone il godimento da parte della collettività.

ART.6 **PROMOZIONE DEI BENI CULTURALI DELLO SPORT E DEL TEMPO LIBERO**

1. Il Comune promuove lo sviluppo del patrimonio culturale, anche nelle sue espressioni di lingua, di costumi e di tradizioni locali.

2. Incoraggia e favorisce lo sport dilettantistico, amatoriale, agonistico e non, nonché il turismo sociale e giovanile.

3. Per il raggiungimento di tali finalità il Comune favorisce l'istituzione di enti, organismi ed associazioni culturali, ricreative e sportive, promuove la creazione di idonee strutture, servizi ed impianti e ne assicura l'accesso agli enti, organismi ed associazioni, ai sensi dell'art.7, comma 5, della legge 8 giugno 1990 n.142

4. I modi di utilizzo delle strutture, dei servizi ed impianti saranno disciplinati dal regolamento di cui all'art.75, comma 3, del presente statuto, che dovrà, altresì, prevedere il concorso degli enti, organismi ed associazioni alle sole spese di gestione, salvo che non ne sia prevista la gratuità per particolari finalità di carattere sociale, perseguite dagli enti.

ART.7 **ASSETTO ED UTILIZZAZIONE DEL TERRITORIO**

1. Il Comune promuove ed attua un organico assetto del territorio nel quadro di un programmato sviluppo degli insediamenti umani, delle infrastrutture sociali e degli impianti industriali, turistici e commerciali.

2. Realizza piani di sviluppo dell'edilizia residenziale pubblica, al fine di assicurare il diritto all'abitazione.

3. Predisporre la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria, secondo le esigenze e le priorità definite dai piani pluriennali di attuazione.

4. Attua un sistema coordinato di traffico e di circolazione, adeguato ai fabbisogni di mobilità della popolazione residente e fluttuante, con particolare riguardo alle esigenze lavorative, scolastiche e turistiche.

5. Predisporre idonei strumenti di pronto intervento, da prestare al verificarsi di pubbliche calamità.

6. Il Sindaco garantisce il controllo e la vigilanza urbanistica ed edilizia.

ART.8

SVILUPPO ECONOMICO

1. Il Comune coordina le attività commerciali e favorisce la organizzazione razionale dell'apparato distributivo, al fine di garantire la migliore funzionalità e produttività del servizio da rendere al consumatore.

2. Tutela e promuove lo sviluppo dell'artigianato, con particolare riguardo a quello artistico; adotta iniziative atte a stimolarne l'attività e ne favorisce l'associazionismo, al fine di consentire una più vasta collocazione dei prodotti ed una remunerazione del lavoro.

3. Sviluppa le attività turistiche promovendo il rinnovamento e l'ordinata espansione delle attrezzature e dei servizi turistici e ricettivi.

4. Il comune propone e sostiene forme associative e di autogestione tra lavoratori dipendenti ed autonomi.

ART.9

PROGRAMMAZIONE ECONOMICO-SOCIALE E TERRITORIALE

1. Le funzioni del Comune sono stabilite dalla legge.

2. In conformità a quanto disposto dall'art.3, commi 5,6,7,8 della Legge 142/90, il Comune realizza le proprie finalità adottando il metodo e gli strumenti della programmazione.

3. Al fine di concorrere alla determinazione degli obiettivi dei piani e programmi dello Stato e della Regione, il Comune provvede ad acquisire, per ciascun obiettivo, l'apporto dei Sindacati, delle formazioni sociali, economiche e culturali operanti nel suo territorio.

4. Il Comune promuove forme di partecipazione alla definizione dei piani e dei programmi regionali che attengono agli interessi locali nelle materie e nei casi previsti dall'art.117 della Costituzione.

ART.10

PARTECIPAZIONE-DECENTRAMENTO COOPERAZIONE

1. Il Comune realizza la propria autonomia assicurando la effettiva partecipazione di tutti i cittadini all'attività politica ed amministrativa dell'Ente secondo i principi stabiliti dall'art.3 della Costituzione e dall'art.6 della L.142/90. Il Consiglio Comunale ed il Sindaco pongono particolare attenzione alla "pari opportunità" per uomini e donne per la partecipazione a livello istituzionale, compresi Enti, aziende ed istituti dipendenti dal Comune.

2. Riconosce che presupposto alla partecipazione è l'informazione sui programmi, sulle decisioni e sui provvedimenti comunali e cura, a tal fine, l'istituzione di mezzi e strumenti idonei organizzando incontri, convegni, mostre, rassegne e stabilendo rapporti permanenti con gli organi di comunicazione di massa

ART.11

SERVIZI PUBBLICI

1. Il Comune, per la gestione dei servizi che per loro natura e dimensione non possono essere esercitati direttamente, può predisporre:

- a) la costituzione di aziende speciali;
- b) la partecipazione a consorzi;

- c) la partecipazione a società per azioni anche con capitale pubblico minoritario;
- d) la partecipazione a società a responsabilità con capitale pubblico maggioritario;
- e) la stipulazione di apposita convenzione con altri comuni interessati alla gestione del servizio;
- f) la concessione a terzi;
- g) apposita istituzione per l'esercizio dei servizi sociali non aventi rilevanza imprenditoriale.

2. Il Comune, comunque, può disporre delle altre forme di gestione dei servizi pubblici locali ivi compreso l'accordo di programma.

CAPITOLO II L'ORDINAMENTO ISTITUZIONALE DEL COMUNE

ART.12 GLI ORGANI COMUNALI

1. Sono organi istituzionali del Comune il CONSIGLIO COMUNALE la GIUNTA ed il SINDACO.

2. Il Consiglio è l'organo di indirizzo e di controllo politico amministrativo. Esso è dotato di autonomia funzionale ed operativa.

3. La Giunta è organo di collaborazione del Sindaco con funzioni esecutive, che opera attraverso deliberazioni collegiali.

4. Il Sindaco è organo monocratico. Egli è il legale rappresentante dell'Ente, responsabile dell'amministrazione comunale ed Ufficiale di Governo per i servizi di competenza statale.

5. Ogni organo è indipendente dall'altro ed agisce in piena autonomia, salvo il coordinamento necessari per lo svolgimento delle funzioni istituzionali.

6. Il Comune, nella tutela dei propri diritti ed interessi, assicura il rimborso delle spese di giudizio ai membri dei propri organi che si trovino implicati, in conseguenza di fatti ed atti connessi al loro mandato, in procedimenti di responsabilità civile e/o penale in ogni stato e grado del giudizio, purché non ci sia conflitto di interesse con il Comune e che il procedimento, riconosciuta l'assenza di dolo o colpa grave, si concluda con una sentenza di assoluzione. Il rimborso deve essere riconosciuto con deliberazione del Consiglio Comunale.

ART.13 IL CONSIGLIO COMUNALE-POTERI

1. Il Consiglio Comunale ha competenza esclusiva sui seguenti atti fondamentali:

- a) lo statuto dell'Ente e delle Aziende speciali, i regolamenti, l'ordinamento degli Uffici e dei servizi;
- b) i programmi, le relazioni previsionali e programmatiche, i piani finanziari, i programmi triennali e l'elenco annuale delle opere pubbliche, i bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni, i conti consuntivi, i piani territoriali ed urbanistici, i piani particolareggiati e i piani di recupero, i programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione, le eventuali deroghe ad essi, i pareri da rendere nelle dette materie;
- c) le convenzioni con altri Comuni o con la Provincia, la costituzione e modificazione di forme associative;
- d) l'istituzione, i computi e le norme sul funzionamento degli organismi di decentramento e di partecipazione;

- e) l'assunzione diretta dei pubblici servizi, la costituzione di istituzioni e di aziende speciali, la concessione di pubblici servizi, la partecipazione del Comune a società di capitali, l'affidamento di attività o servizi mediante convenzione;
- f) l'istituzione e l'ordinamento dei tributi, la disciplina delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi che non sono di competenza della Giunta;
- g) gli indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza;
- h) la contrazione dei mutui non previsti espressamente in precedenti atti fondamentali del Consiglio comunale e la emissione di prestiti obbligazionari;
- i) le spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili e forniture di beni e servizi a carattere continuativo;
- j) gli acquisti e le alienazioni immobiliari, le relative permutazioni, gli appalti e le convenzioni che non siano previsti espressamente in atti fondamentali del Consiglio o che non costituiscano mera esecuzione e che, comunque, non rientrino nell'ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza della Giunta, del segretario o di altri funzionari;
- m) la definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso Enti, istituzioni ed aziende ad esso espressamente riservata dalla legge.

2. Le deliberazioni in ordine agli argomenti di cui al presente articolo non possono essere adottate da altri organi del Comune, salvo quelle attinenti alle variazioni di bilancio, che possono essere adottate in via d'urgenza dalla giunta, da sottoporre a ratifica del Consiglio nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza.

3. Ai fini della partecipazione del Consiglio comunale alla definizione, all'adeguamento ed alla verifica periodica dell'attuazione delle linee programmatiche da parte del Sindaco e dei singoli Assessori, le sedute del Consiglio comunale convocate per la discussione e l'approvazione del bilancio di previsione e del Rendiconto di gestione devono essere precedute da appositi incontri del Sindaco e della giunta con i rappresentanti di ciascun gruppo consiliare secondo modalità stabilite dal Regolamento.

ART. 14 PRIMA ADUNANZA

1. All'atto dell'insediamento il Consiglio Comunale procede alla convalida degli eletti e alla dichiarazione di ineleggibilità degli eletti per i quali sussiste alcuna delle cause stabilite dalla legge; segnala al Ministero dell'Interno ai sensi dell'art. 40 L. 142/90 gli eletti per i quali ritiene sussistano le cause di rimozione previste dalla medesima norma. Il Sindaco presta davanti al Consiglio, nella seduta di insediamento, il giuramento di osservare lealmente la Costituzione Italiana.

2. La prima adunanza va convocata entro il termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione e deve tenersi entro dieci giorni dalla convocazione. In mancanza, vi provvede il prefetto in via sostitutiva.

3. Essa è convocata dal Sindaco e presieduta dal Consigliere anziano fino alla elezione del Presidente dell'assemblea. È Consigliere anziano colui che ha riportato, dopo il Sindaco ed i candidati alla carica di Sindaco non eletti, la maggior cifra individuale di voti, ai sensi dell'art. 72 del T.U. delle leggi per la composizione ed elezione degli organi delle Amministrazioni comunali, approvato con DPR n. 570 del 16.5.60; a parità di voti è Consigliere anziano colui il quale è più anziano in età. Se il Consigliere anziano è assente, ovvero si rifiuta di presiedere l'assemblea, la presidenza è assunta dal consigliere che nella graduatoria di anzianità, secondo i predetti criteri occupa il posto immediatamente successivo.

4. Immediatamente dopo la convalida degli eletti, il Consiglio comunale procede alla elezione del Presidente e dei due Vicepresidenti. È proclamato Presidente colui il quale

riporta un numero di voti almeno pari ai TRE QUARTI di consiglieri assegnati a questo Comune. Nel caso in cui nessun consigliere raggiunga il quorum previsto il Consiglio ripete la votazione entro 30 giorni ed è proclamato Presidente colui il quale riporta un numero di voti almeno pari alla metà più uno dei consiglieri assegnati. In caso di esito negativo della votazione, il Consiglio ripete la votazione sempre entro 30 giorni, ed è proclamato Presidente colui il quale riporta un numero di voti almeno pari ad un terzo dei consiglieri assegnati. In caso di esito negativo della terza votazione, è Presidente il Consigliere più anziano.

Successivamente i consiglieri procedono all'elezione dei due Vice Presidenti con un'unica votazione in cui ciascun consigliere vota un solo nominativo. Risultano eletti coloro che riportano il maggior numero di voti.

Le suddette votazioni avvengono a scrutinio segreto, dando atto che si intende esito negativo per ogni votazione di cui sopra anche quella in cui si registra la presenza di un numero di consiglieri inferiore al quorum previsto purché tale da rendere valida la seduta, che il Sindaco va computato nel numero dei consiglieri e che per definire i quorum richiesti si procede ad arrotondamento in difetto per valori pari o inferiori a 0,5 ed in eccesso per valori superiori.

5. La seduta prosegue, se non viene eletto il Presidente sotto la presidenza del Consigliere anziano per la comunicazione da parte del Sindaco dei componenti la Giunta Comunale.

5 Bis. Il Presidente del Consiglio e di Vice Presidenti oltre che per i casi di sospensione e decadenza di cui all'art. 59 D.Lvo 267/00, cessano dalla carica per dimissioni o morte; possono altresì essere revocati per comprovati motivi inerenti la carica istituzionale ed il ruolo di garante dell'intero Consesso su proposta motivata della maggioranza dei Consiglieri comunali assegnati.

La proposta viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre venti dalla sua presentazione; la stessa deve essere approvata mediante votazione a scrutinio segreto in prima votazione con il voto favorevole dei due terzi dei componenti il Consiglio e successivamente con la maggioranza dei componenti il Consiglio.

L'approvazione della proposta comporta la cessazione della carica di Presidente o dei Vice Presidenti e l'elezione degli stessi nella successiva seduta con le modalità di cui al comma 1 del presente articolo.

6. Il Sindaco, sentita la Giunta, entro 30 giorni dal giuramento, presenta al Consiglio le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato.

ART.15 POTERI DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

1. Il Presidente del Consiglio :

- rappresenta il Consiglio Comunale dell'Ente;
- convoca il Consiglio Comunale fissando la data delle riunioni e diramandone l'ordine del giorno;
- riunisce il Consiglio entro 20 giorni dalla richiesta da parte del Sindaco o di almeno 1/5 dei consiglieri inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste ai sensi del successivo art.16;
- riunisce il Consiglio nel termine di 10 giorni per discutere e provvedere sul referto straordinario pervenuto dai Revisori dei Conti ai sensi dell'art.57 comma 7 Legge 142/90;
- presiede e disciplina la discussione sugli argomenti all'ordine del giorno del Consiglio nella successione in cui vi sono esposti, salvo le modifiche decise dal Consiglio stesso su proposta del Presidente, di ciascun Consigliere o del Sindaco;
- proclama il risultato delle votazioni e la decisione assunta;
- unitamente al Segretario comunale, firma i relativi verbali e gli estratti delle deliberazioni;

- convoca e presiede le conferenze dei capigruppo consiliari;
- insedia le Commissioni consiliari e vigila sul loro regolare funzionamento;
- notifica agli Enti interessati le nomine dei rappresentanti del Consiglio ad esso espressamente riservate dalla legge;
- sovrintende al funzionamento degli uffici di supporto all'attività del Consiglio e delle sue commissioni.

2.Il Presidente del Consiglio, inoltre assicura un'adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari ed ai singoli consiglieri sulle questioni sottoposte al Consiglio secondo le modalità definite dal regolamento consiliare.

ART.16 **CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

1.Il Presidente del Consiglio Comunale è tenuto a riunire il Consiglio in un termine non superiore a venti giorni quando lo richiedono 1/5 dei consiglieri o il Sindaco inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste.

2.Il Consiglio comunale si riunisce in sedute ordinarie per determinazione del Presidente; si riunisce altresì, in sedute straordinarie quando la convocazione venga richiesta al Presidente dal Sindaco o da un quinto dei Consiglieri.

ART.17 **FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE**

1.Il funzionamento del Consiglio comunale, ed in particolare le modalità per la convocazione, la presentazione e la discussione delle proposte, è disciplinato, nel quadro dei principi stabiliti dal presente Statuti, dal regolamento consiliare.

ART.18 **NUMERO LEGALE PER LA VALIDITA' DELLE SEDUTE**

1.Il Consiglio Comunale si riunisce validamente con la presenza di un numero di consiglieri fissato dal regolamento consiliare.

2.Non concorrono a determinare la validità dell'adunanza:

- a) i consiglieri tenuti obbligatoriamente ad astenersi;
- b) coloro che escono dalla sala prima della votazione;
- c) gli assessori .

ART.19 **NUMERO LEGALE PER LA VALIDITA' DELLE DELIBERAZIONI**

1.La deliberazione è valida se ottiene la maggioranza assoluta dei votanti fatti salvi i casi in cui sia richiesta una maggioranza qualificata.

2.Non si computano per determinare la maggioranza dei votanti :

- a) coloro che si astengono;
- b) coloro che escono dalla sala prima della votazione;
- c) le schede bianche e quelle nulle.

3.Nei casi d'urgenza le deliberazioni possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti il Consiglio comunale.

ART.20
PUBBLICITA' DELLE SEDUTE

1. Le sedute del consiglio comunale sono pubbliche.
2. Il regolamento stabilisce i casi in cui si riunisce in seduta segreta.

ART.21
DELLE VOTAZIONI

1. Le votazioni hanno luogo con voto palese.
2. Il regolamento stabilisce i casi in cui il Consiglio vota a scrutinio segreto.

ART.22
COMMISSIONI CONSILIARI

1. Il Consiglio Comunale si avvale di commissioni costituite nel proprio seno con criterio proporzionale.
2. Le commissioni sono permanenti, speciali o di indagine.
3. Sono commissioni permanenti quelle relative alla competenza delle materie assegnate ai singoli assessori. Esse hanno lo scopo di semplificare e velocizzare le delibere di approvazione.
4. Sono commissioni speciali quelle che possono essere costituite di volta in volta a seconda delle esigenze del Consiglio comunale.
5. Sono commissioni di indagine quelle di cui all'art.23 del presente Statuto.
6. Le commissioni permanenti sono presiedute da un membro del Consiglio comunale eletto nel seno della stessa commissione, a maggioranza di voti dei consiglieri assegnati, in base al regolamento. Egli dura in carica quanto il Consiglio e può essere revocato con le stesse procedure di voto. In caso di assenza o di impedimento, il Presidente è sostituito dal Vice Presidente che è il Consigliere più anziano di età. Il Presidente, in ogni caso, ove manchi senza giustificato motivo, per più di tre sedute dovrà essere sostituito.
7. Le commissioni consiliari permanenti, nell'ambito delle materie di propria competenza, hanno diritto di ottenere dalla Giunta municipale e dagli enti ed aziende dipendenti dal Comune, notizie, informazioni, dati, atti, audizioni di persone, anche ai fini di vigilanza sull'attuazione delle deliberazioni consiliari, sull'Amministrazione comunale, sulla gestione del bilancio e del patrimonio comunale. Non può essere opposto alle richieste delle commissioni il segreto d'ufficio.
8. Le commissioni consiliari permanenti hanno facoltà di chiedere l'intervento alle proprie riunioni del Sindaco e degli assessori, nonché dei dirigenti e dei titolari degli uffici e degli enti ed aziende dipendenti, senza diritto di voto.
9. Alle commissioni consiliari permanenti non possono essere attribuiti poteri deliberativi.
10. Le Commissioni speciali possono essere presiedute dal Sindaco allorché se ne valutino le esigenze, le opportunità e le convenienze di buona amministrazione.
11. In ogni caso, qualora si tratti di commissioni che abbiano funzioni di controllo e di garanzia la presidenza è attribuita di diritto alle opposizioni.
12. Eventuali altre commissioni possono essere istituite per il controllo della gestione dei servizi pubblici locali in forma diversa della gestione diretta del Comune.
13. Il regolamento determina la composizione ed i poteri delle commissioni e ne disciplina l'organizzazione e le forme di pubblicità dei lavori.
14. Sono fatte salve le commissioni speciali e tecniche previste dalla legge.
15. Nell'ambito del Consiglio comunale sono altresì istituiti i gruppi consiliari, in ragione delle liste presentate per il Consiglio eletto, nei modi e con i criteri fissati dal regolamento.
16. È istituita la conferenza dei capigruppo, cui partecipa di diritto, anche il Sindaco.
17. La conferenza dei capigruppo è presieduta dal Presidente del Consiglio comunale può essere convocata, oltre che per iniziativa del presidente, dal Sindaco o da un

capogruppo per l'organizzazione dei lavori del Consiglio e per tutte quelle iniziative consiliari che interessano la vita amministrativa e politica del Comune.

ART.23

COMMISSIONE DI INDAGINE

1.Commissioni di indagini possono essere costituite su proposta di almeno un terzo dei consiglieri assegnati e con deliberazione adottata a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati,per svolgere indagini sull'attività dell'amministrazione.

2.La deliberazione di cui al comma precedente stabilisce la composizione della commissione, i poteri di cui è munita, gli strumenti per operare e il termine per la conclusione dei lavori.

3.Si applicano le disposizioni dell'art.101 del D.P.R.16 maggio1960 n.570.

ART.24

REGOLAMENTO INTERNO

1.Le norme relative all'organizzazione ed al funzionamento del Consiglio Comunale sono contenute in un regolamento approvato a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al Comune.

2.La stessa maggioranza è richiesta per le modificazioni del regolamento.

ART.25

I CONSIGLIERI COMUNALI : POTERI –CARICA –DIMISSIONI

1.L'elezione del Consiglio Comunale,la durata in carica, il numero dei consiglieri e la loro posizione giuridica sono regolati dalla legge.

2.I consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione ovvero, in caso di surrogazione , non appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione.

3.Le dimissioni dalla carica di consigliere , indirizzate al Consiglio , devono essere assunte immediatamente al protocollo dell'Ente nell'ordine temporale di presentazione.Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci.Il Consiglio , entro e non oltre 10 giorni , deve procedere alla surroga dei consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni, seguendo l'ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta dal protocollo.Non si fa luogo alla surroga qualora, ricorrendone i presupposti , si debba procedere allo scioglimento del Consiglio a norma di legge.

4.Il Consiglio dura in carica sino all'elezione del nuovo,limitandosi,dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali ad adottare atti urgenti ed improrogabili.

5.I consiglieri hanno diritto di ottenere dagli uffici del Comune e dalle aziende e enti dipendenti tutte le notizie ed informazioni in loro possesso,utili all'espletamento del proprio mandato, in conformità alle modalità stabilite dal successivo art. 53.

6.Essi sono tenuti al segreto nei casi specificati dalla legge ed hanno diritto di iniziativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione del Consiglio nonché il diritto di presentare interrogazioni e mozioni.

ART.26

INDENNITA' DEI CONSIGLIERI

1.Ai Consiglieri comunali competono i compensi previsti dalla Legge 3 agosto 1999 n.265 e dal D.M. 4 aprile 2000 n.119 per la partecipazione a consigli e commissioni.E' ammessa , a richiesta, la trasformazione del gettone di presenza in una indennità di funzione nei limiti

della sopra citata normativa, la cui regolamentazione è demandata al regolamento per il funzionamento del consiglio comunale

ART.27 **DOVERI DEL CONSIGLIERE**

1.I consiglieri comunali hanno il dovere di intervenire alle sedute del Consiglio e di partecipare ai lavori delle Commissioni consiliari permanenti delle quali fanno parte.

2.Al consigliere comunale che non interviene a tre sedute consecutive di prima convocazione del Consiglio,il Presidente notifica l'avviso di avvio del procedimento di decadenza, convocandolo entro dieci giorni dall'ultima assenza.

Entro dieci giorni dalla notificazione, il Presidente acquisisce e verbalizza le giustificazioni rese dal consigliere.

Nella seduta consiliare immediatamente seguente,il Consiglio Comunale nomina una commissione, presieduta dal presidente del consiglio e formata da due consiglieri di maggioranza e da due consiglieri di minoranza che dovrà riunirsi entro dieci giorni per esaminare la relazione di cui al comma precedente, convocando anche in sedute successive il consigliere per raccogliere tutti gli elementi e la documentazione utile e necessaria al fine di formulare per iscritto una decisione definitiva entro trenta giorni.Tale decisione viene notificata al consigliere interessato, nonché all'intero Consiglio comunale e successivamente proposta al Consiglio comunale per la relativa adozione; quest'ultimo potrà decidere anche in modo difforme dalla proposta, previa apposita motivazione.

Il Consiglio comunale procede alla surroga dei consiglieri decaduti con separate deliberazioni seguendo l'ordine di adozione dei relativi provvedimenti di decadenza.

Il consigliere comunale di cui al comma 1 rimane in carica fino all'adozione da parte del Consiglio comunale dell'eventuale e relativo provvedimento di decadenza.

La procedura per la richiesta di decadenza, per i motivi di cui al comma 1, può essere avviata da qualsiasi Consigliere comunale o elettore del Comune.

ART.28 **GRUPPI CONSILIARI**

1.I consiglieri si costituiscono in gruppo composti a norma di regolamento.

2. Ai gruppi consiliari sono assicurate,per l'esplicazione delle loro funzioni,idonee strutture, fornite tenendo presenti le esigenze comuni a ciascun gruppo e la consistenza numerica di ognuno di essi .

3.Le funzioni della conferenza dei capigruppo sono stabilite dal regolamento.

ART.29 **COMPOSIZIONE DELLA GIUNTA**

1.La giunta è composta dal Sindaco, che la presiede,e da 7 Assessori , tra i quali un Vice Sindaco, nominati dal Sindaco, anche al di fuori dei componenti il Consiglio Comunale, fra coloro che sono in possesso dei requisiti di eleggibilità e compatibilità alla carica di Consigliere ed Assessore secondo le vigenti leggi.

2.Delle nomine e delle revoche degli assessori, il Sindaco è tenuto a darne comunicazione al Consiglio comunale ai sensi dell'art.34 della Legge 142/90.

ART.30 **ADUNANZE E DELIBERAZIONI**

1.La Giunta è convocata e presieduta dal Sindaco.

2. La Giunta delibera con l'intervento della metà più uno dei componenti a maggioranza assoluta dei voti.
3. Alle sedute della Giunta, su richiesta del Sindaco, possono partecipare i revisori dei conti od i responsabili dei servizi senza diritto di voto, per essere consultati in ordine a specifici argomenti afferenti le loro funzioni.
4. Le sedute della Giunta non sono pubbliche, salvo diversa decisione della Giunta stessa.
5. Le deliberazioni dichiarate immediatamente eseguibili sono adottate con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti, nel numero fissato dall'art.29 del presente Statuto.

ART.31
COMPETENZE
ED ATTRIBUZIONE GIUNTA

1. La Giunta collabora con il Sindaco dell'amministrazione del Comune ed opera attraverso le deliberazioni collegiali. Essa compie gli atti di amministrazione espressamente attribuiti alla sua competenza o che non siano riservati dalla Legge al Consiglio e che non rientrino nelle competenze, previste dalle leggi o dallo Statuto, del Sindaco, degli organi di decentramenti, del Segretario o dei funzionari dirigenti; collabora con il Sindaco nell'attuazione degli indirizzi generali formulati dal Consiglio, riferendo annualmente al Consiglio sulla propria attività e svolgendo attività propositiva e di impulso nei confronti dello stesso.
2. Gli assessori esercitano le funzioni relative alla carica ricoperta con tutte le prerogative, i diritti e le responsabilità ad essa connesse. Gli stessi partecipano alle adunanze del Consiglio comunale con funzioni di relazione e con diritto di intervento ma senza diritto di voto.

ART.32
GLI ASSESSORI:
INCOMPATIBILITA'-DECADENZA

1. Non possono far parte della Giunta il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti e gli affini al terzo grado con il Sindaco. Gli stessi non possono essere nominati rappresentanti del Comune.
2. La carica di Assessore è incompatibile con quella di Consigliere comunale; qualora il Consigliere comunale assuma la carica di Assessore, cessa dalla carica di consigliere all'atto dell'accettazione della nomina ed al suo posto subentra il primo dei non eletti.
3. In caso di cessazione per qualsiasi causa della carica di Assessore, le funzioni sono temporaneamente assunte dal Sindaco, il quale provvede alla sostituzione entro 10 giorni.

ART.33
ELEZIONI DEL SINDACO

1. Il sindaco è eletto a suffragio universale e diretto, contestualmente all'elezione del Consiglio comunale e secondo le modalità previste dalle vigenti leggi. La stessa legge stabilisce la durata del mandato e i limiti alla rielezione.

ART.34
POTERI DEL SINDACO

1. Quale organo responsabile dell'amministrazione comunale, il Sindaco convoca e presiede la Giunta formulandone l'ordine del giorno e tenendo conto delle proposte degli Assessori.

2. Egli è, inoltre competente, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio comunale e nell'ambito dei criteri eventualmente indicati dalla Regione, a coordinare e riorganizzare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici servizi e dei servizi pubblici, nonché d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici localizzati nel territorio, al fine di armonizzare l'espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti.

3. Sulla base degli indirizzi stabiliti dal consiglio il Sindaco provvede alla nomina, alla designazione ed alla revoca dei rappresentanti del Comune, presso enti, aziende ed istituzioni; tutte le nomine e le designazioni devono essere effettuate entro 45 giorni dall'insediamento ovvero entro i termini di scadenza del precedente incarico. In mancanza, il Comitato regionale di controllo adotta i provvedimenti sostitutivi ai sensi dell'art. 48 Legge 142/90 successive modifiche.

4. Il Sindaco, inoltre, nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna secondo le modalità e i criteri stabiliti dall'art. 51 della Legge 142/90 e succ. mod. nonché dal presente statuto e dai rispettivi regolamenti.

5. Distintivo del Sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica e lo stemma del Comune, da portarsi a tracolla della spalla destra.

ART. 35

ATTRIBUZIONI DEL SINDACO QUALE UFFICIALE DI GOVERNO

1. Il Sindaco, quale ufficiale di Governo, sovrintende:

- a) alla tenuta dei registri di stato civile e di popolazione ed agli adempimenti demandatigli dalle leggi in materia elettorale di leva militare e statistica;
- b) alla emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalle leggi e dai regolamenti in materia di ordine e di sicurezza pubblica, di sanità e di igiene pubblica;
- c) allo svolgimento, in materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria, delle funzioni affidategli dalla legge;
- d) alla vigilanza su tutto quanto possa interessare la sicurezza e l'ordine pubblico, informandone il Prefetto.

2. Il Sindaco, inoltre, quale ufficiale di governo adotta con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico provvedimenti contingibili ed urgenti in materia di sanità ed igiene, edilizia e polizia locale, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini; per l'esecuzione dei relativi ordini può richiedere al Prefetto, ove occorra, l'assistenza della Forza Pubblica.

3. Se l'ordinanza adottata ai sensi del precedente comma è rivolta a persone determinate e queste non ottemperano all'ordine impartito, il Sindaco può provvedere d'ufficio a spese degli interessati, senza pregiudizio dell'azione penale per i reati in cui fossero incorsi.

4. In casi di emergenza connessi con il traffico e/o inquinamento, ovvero quando a causa di circostanze straordinarie si verificano particolari necessità dell'utenza, il Sindaco può modificare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e servizi pubblici nonché di intesa con i responsabili territorialmente competenti alle amministrazioni interessate, agli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, adottando le ordinanze di cui al comma 2.

5. Se il Sindaco non provvede ad adottare le ordinanze in parola, vi provvede il Prefetto con propria ordinanza.

6. Nelle materie previste dal precedente comma 1 lett. a) b) c) d) e nelle materie di cui all'art. 10 della legge 142/90, il Sindaco può delegare l'esercizio delle funzioni ivi indicate ad un Consigliere comunale per quanto di competenza dei quartieri e delle frazioni del Comune.

7. Chi sostituisce il Sindaco esercita anche le funzioni di cui al presente atto.

8. Ove il Sindaco o chi ne esercita le funzioni non adempiano ai compiti di cui al presente articolo, il Prefetto può nominare un Commissario per l'adempimento delle funzioni stesse; le spese per il Commissario sono a carico del Comune.

ART.36

IMPEDIMENTO-RIMOZIONE-DECADENZA SOSPENSIONE O DECESSO DEL SINDACO

1. In caso di impedimento permanente, rimozione decadenza o decesso del Sindaco, la Giunta decade e si procede allo scioglimento del Consiglio.
2. Tali organi restano in carica sino all'elezione del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco e fino alle predette elezioni le funzioni del Sindaco sono svolte dal Vice Sindaco.
3. Il Vice Sindaco sostituisce il Sindaco in caso di assenza o impedimento temporaneo nonché nel caso di sospensione dell'Esercizio dalle funzioni adottata ai sensi dell'art.15 comma 4/bis della legge 19.03.90 n.55 come modificato dall'art.1 della legge 18.01.92 n.16.
4. Le dimissioni presentate dal Sindaco diventano irrevocabili e producono gli effetti di cui al comma 1 trascorso il termine di 20 giorni dalla loro presentazione in Consiglio.
5. Lo scioglimento del Consiglio comunale determina in ogni caso la decadenza del Sindaco e della Giunta.

ART.37

MOZIONE DI SFIDUCIA

1. Il voto del Consiglio Comunale contrario ad una proposta del Sindaco o della Giunta non comporta le dimissioni degli stessi.
2. Il sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio.
3. La mozione di sfiducia deve essere motivata, sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco, ed è messa in discussione non prima di 10 giorni e non oltre 30 giorni dalla presentazione. Se la mozione è approvata, si procede allo scioglimento del Consiglio ed alla nomina di un commissario ai sensi delle leggi vigenti.

ART.38

DIVIETO DI INCARICHI E CONSULENZE OBBLIGO DI ASTENSIONE

1. Al Sindaco, agli Assessori ed ai Consiglieri comunali è vietato ricoprire incarichi e assumere consulenze presso enti ed istituzioni dipendenti o sottoposti al controllo e alla vigilanza del Comune.
2. Gli amministratori, di cui al comma 1, devono astenersi dal prendere parte alla discussione e alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado.
3. L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussiste una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e gli specifici interessi dell'amministratore o di parenti o di affini al quarto grado. Ove la correlazione immediata e diretta sia stata dimostrata con sentenza passata in giudicato, le parti di strumento urbanistico che costituivano oggetto della correlazione sono annullate e sostituite mediante nuova variante urbanistica e parziale. Inoltre durante l'accertamento di tale stato di correlazione tra il contenuto della

deliberazione e di specifici interessi dell'amministratore o di parenti o affini è sospesa la validità delle relative disposizioni del piano urbanistico.

4. I componenti della Giunta comunale competenti in materia urbanistica, di edilizia e di lavori pubblici devono astenersi dall'esercitare attività professionale in materia di edilizia privata e pubblica nel territorio da essi amministrato.

5. Il comportamento degli amministratori, nell'esercizio delle proprie funzioni, deve essere improntato all'imparzialità ed al principio di buona amministrazione, nel pieno rispetto della distinzione tra le funzioni, competenze e responsabilità degli amministratori e quelle proprie dei dirigenti delle rispettive amministrazioni.

ART.39
**DELIBERAZIONI SOGGETTE
AL CONTROLLO
PREVENTIVO DI LEGITTIMITÀ**

1. Sono sottoposte al controllo preventivo di legittimità le deliberazioni riguardanti i seguenti atti :

- a) lo Statuto dell'ente;
- b) i regolamenti di competenza del Consiglio esclusi quelli attinenti all'autonomia organizzativa e contabile dello stesso organo;
- c) i bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni ed il rendiconto della gestione.

Possono inoltre, essere sottoposte al controllo da parte del Coreco le proprie deliberazioni che la Giunta intende, di propria iniziativa, sottoporre al Comitato.

2. Le deliberazioni del Consiglio e della Giunta nelle materie sottoelencate sono sottoposte al controllo nei limiti delle illegittimità denunciate quando un quarto dei Consiglieri ne faccia richiesta scritta e motivata con la precipua indicazione delle norme violate, entro giorni 10 dall'affissione delle deliberazioni all'albo pretorio:

- a) appalti e affidamento di servizi o forniture di importo superiore alla soglia comunitaria;
- b) assunzioni del personale;
- c) piante organiche e relative variazioni.

3. Non sono soggette al controllo preventivo di legittimità le deliberazioni meramente esecutive di altre deliberazioni.

4. Contestualmente all'affissione all'albo le delibere adottate dalla Giunta sono comunicate ai capigruppo consiliari.

ART.40
**PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITA'
DELLE DELIBERAZIONI**

1. Tutte le deliberazioni comunali sono pubblicate mediante affissione all'albo pretorio, nella sede del Comune entro 15 giorni consecutivi, salvo specifiche disposizioni di legge.

2. Le deliberazioni non soggette al controllo preventivo di legittimità diventano esecutive dopo il decimo giorno dalla loro pubblicazione.

3. In caso di urgenza le deliberazioni del Consiglio o della Giunta possono essere dichiarate immediatamente esecutive con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti.

ART.41
VERBALI E RESOCNTI

1. Il Segretario Generale è responsabile della verbalizzazione dei lavori del Consiglio comunale e della Giunta secondo le modalità stabilite con regolamento.

CAPITOLO III

PARTECIPAZIONE POPOLARE ISTITUTI DELLA PARTECIPAZIONE

ART.42

LIBERE FORME ASSOCIATIVE ED ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE POPOLARE

1. Il comune favorisce la formazione di organismi a base associativa, e promuove la realizzazione di organismi di partecipazione popolare all'amministrazione locale, anche su base di quartiere o di frazione. Essi hanno il compito di concorrere alla gestione dei servizi comunali a domanda individuale, quali asili nido e scuole materne, impianti sportivi, culturali, ricreativi, mense scolastiche e similari. Il Comune favorisce altresì la realizzazione di una politica per le pari opportunità da attuarsi attraverso organizzazioni ad hoc.
2. Gli utenti dei predetti servizi possono costituirsi in comitati di gestione, secondo le norme del regolamento, che ne definisce le funzioni, gli organi rappresentativi ed i mezzi.
3. I comitati di gestione riferiscono annualmente delle loro attività con una relazione che è inviata al consiglio comunale.

ART.43

CONSULTAZIONI

1. Il Comune consulta, anche su loro richiesta, le organizzazioni dei sindacati dei lavoratori dipendenti ed autonomi, le organizzazioni della cooperazione e le altre formazioni economiche e sociali per la tutela di interessi collettivi. La consultazione avviene su formale richiesta sottoscritta da chi ne ha la rappresentanza.
2. La consultazione è obbligatoria in occasione dell'approvazione del bilancio, del piano regolatore generale, dei piani commerciali e dei piani urbani del traffico.
3. Il regolamento stabilisce le modalità ed i termini della consultazione in modo da garantire comunque il tempestivo ricorso alla stessa.
4. Le consultazioni devono riguardare materie di esclusiva competenza del Comune e non possono avere luogo in coincidenza con operazioni elettorali provinciali e comunali.

ART.44

DIRITTO DI PETIZIONE E DIRITTO DI ISTANZA

1. I cittadini-elettori, singoli o associati, possono presentare petizioni o istanze scritte, con firma autenticata a pena di inammissibilità, indirizzate al Consiglio comunale. E' in ogni caso richiesto un quorum minimo di 500 firme per la ammissibilità delle stesse.
2. L'ammissione, è disposta dal Segretario comunale entro il termine di 30 giorni dalla presentazione della petizione o della istanza.
3. Le petizioni o istanze, dichiarate ammesse sono poste all'ordine del giorno del Consiglio comunale successivo.
4. Le petizioni e le istanze devono avere ad oggetto la tutela degli interessi pubblici; di esse, come delle relative decisioni, è conservata copia negli archivi secondo le disposizioni di legge.

ART.45
INTERROGAZIONI

1.Le organizzazioni dei sindacati dei lavoratori dipendenti ed autonomi,le organizzazioni della cooperazione e le altre formazioni economiche e sociali possono rivolgere interrogazioni scritte al Sindaco,alla Giunta o al Consiglio comunale, a seconda delle rispettive competenze.La risposta è data per iscritto con le modalità stabilite dal regolamento e, comunque , non oltre 30 giorni.

ART.46
DIRITTO D'INIZIATIVA

1.L'iniziativa popolare per la formazione dei regolamenti comunali e dei provvedimenti amministrativi di interesse generale si esercita mediante la presentazione al Consiglio comunale di proposte redatte, rispettivamente, in articoli o in uno schema di deliberazione

2.La proposta deve essere sottoscritta da almeno un ventesimo della popolazione iscritta nelle liste elettorali del Comune al 31 Dicembre dell'anno precedente.

3.L'iniziativa di cui al comma 1) si esercita , altresì mediante la presentazione di proposte da parte di una o più frazioni o di una o più circoscrizioni, che rappresentino complessivamente almeno un decimo della popolazione

4.Sono escluse dall'esercizio del diritto di iniziativa le seguenti materie:

- a) tributi e bilancio;
- b) espropriazione per pubblica utilità;
- c) designazioni e nomine;
- d) elettorale;
- e) personale dipendente.

5.Il regolamento disciplina le modalità per la raccolta e l'autenticazione delle firme dei sottoscrittori.Il Comune , nei modi stabiliti dal regolamento agevola le procedure e fornisce gli strumenti per l'esercizio del diritto di iniziativa .

ART.47
**PROCEDURA PER L'APPROVAZIONE
DELLA PROPOSTA**

1.La commissione consiliare, alla quale il progetto d'iniziativa popolare viene assegnato, decide sulla ricevibilità ed ammissibilità formale delle proposte e presenta la sua relazione al Consiglio Comunale, entro il termine di 60 giorni.

2.Il consiglio è tenuto a prendere in esame la proposta di iniziativa entro 30 giorni dalla presentazione della relazione della Commissione.

3.Ove il Consiglio non vi provveda entro il termine di cui al precedente comma, ciascun consigliere ha facoltà di chiedere il passaggio alla votazione finale entro 30 giorni.

4.Scaduto quest'ultimo termine, la proposta è iscritta di diritto all'ordine del giorno della prima seduta del Consiglio comunale.

ART.48
REFERENDUM CONSULTIVO

1.E' ammesso referendum consultivo su questioni a rilevanza generale, interessanti l'intera collettività comunale, e per materia di esclusiva competenza locale; è escluso nei casi previsti dall'art.46, comma 4, del presente Statuto.

2.Si fa luogo a referendum consultivo:

- a) nel caso sia deliberato dal Consiglio comunale a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati al Comune;

b) qualora vi sia richiesta da parte di un ventesimo della popolazione, risultante al 31 dicembre dell'anno precedente;

3. Il regolamento disciplina le modalità per la raccolta e l'autenticazione delle firme dei sottoscrittori e per lo svolgimento delle operazioni di voto.

4. Il quesito sottoposto a referendum è dichiarato accolto nel caso in cui i voti attribuiti alla risposta affermativa non sono inferiori alla maggioranza assoluta degli elettori che hanno diritto di partecipare alla votazione; altrimenti è dichiarato respinto.

5. È istituito il comitato dei garanti per il referendum di cui fanno parte il Segretario Generale del Comune, ed altri quattro componenti scelti dal Consiglio comunale fra magistrati, professori universitari di materie giuridiche o notai con almeno 10 anni di esercizio della professione. Il Comitato verifica la regolarità della richiesta referendaria, giudica sull'ammissibilità del referendum, verifica la regolarità delle operazioni di voto.

ART.49

ESITI DEL VOTO

Gli esiti della consultazione referendaria sono posti all'ordine del giorno degli organi comunali competenti per le eventuali conseguenti determinazioni nella prima seduta utile e, comunque, non oltre 60 giorni dalla proclamazione dei risultati.

PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

ART.50

DIRITTO DI PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO

1. Fatti salvi i casi in cui la partecipazione al procedimento è disciplinata dalla legge, il Comune e gli enti ed aziende dipendenti sono tenute a comunicare l'avvio del procedimento a coloro nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti o che debbano intervenire ai terzi che possono ricevere un pregiudizio dal provvedimento finale.

Questi ultimi vanno notiziati solo se individuati o facilmente individuabili.

2. Coloro che sono portatori d'interessi pubblici o privati e le associazioni portatrici di interessi diffusi hanno facoltà di intervenire nel procedimento, qualora possa loro derivare un pregiudizio dal provvedimento.

3. I soggetti di cui ai commi precedenti hanno diritto di prendere visione degli atti del procedimento o di presentare memorie e documenti, che l'amministrazione ha l'obbligo di esaminare, qualora siano pertinenti all'oggetto del procedimento.

4. L'amministrazione può concludere senza pregiudizio per diritti dei terzi e per il perseguimento del pubblico interesse, accordi con gli interessati al fine di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale, ovvero, nei casi previsti dalla legge, in sostituzione di questo.

ART.51

COMUNICAZIONI DELL'AVVIO DEL PROCEDIMENTO

1. Il comune e gli enti ed aziende dipendenti debbono dare notizia dell'avvio del procedimento mediante comunicazione personale nella quale debbono essere indicati:

- a) l'ufficio ed il funzionario responsabile del procedimento;
- b) l'oggetto del procedimento;
- c) le modalità con cui si può avere notizia del procedimento e prendere visione degli atti.

2. Il comune, gli Enti ed aziende dipendenti sono

esonerati dall'obbligo della comunicazione di cui al comma 1) qualora persistono ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità e possono, inoltre, prima della comunicazione provvedere all'emanazione di provvedimenti cautelari.

3. Qualora, per il numero dei destinatari, la comunicazione personale non sia possibile l'Amministrazione provvede a rendere noti gli elementi di cui alle lett. a), b), e c) del precedente comma, mediante idonee forme di pubblicità di volta in volta stabilite dall'Ente.

DIRITTO DI ACCESSO ED INFORMAZIONE

ART.52

PUBBLICITA' DEGLI ATTI

1. Tutti gli atti del comune e degli enti ed aziende da esso dipendenti sono pubblici, ad eccezione di quelli riservati per espressa disposizione di legge o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione, rispettivamente, del Sindaco o del Presidente degli enti ed aziende, che ne vietino l'esibizione, conformemente al regolamento sulla privacy, qualora la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, di enti o di imprese ovvero sia di pregiudizio agli interessi del Comune e degli enti ed aziende dipendenti.

2. Presso apposito ufficio comunale debbono essere tenute a disposizione dei cittadini le raccolte della Gazzetta Ufficiale della Repubblica, del "Bollettino Ufficiale" della Regione e dei regolamenti comunali.

ART.53

DIRITTO DI ACCESSO ED AZIONE POPOLARE

1. Ciascun elettore può far valere in giudizio le azioni e i ricorsi che spettano al Comune. Prima di esperirli l'elettore può notificare atto di interpello al Comune in ordine alla volontà dell'ente di costituirsi in giudizio.

L'atto deliberativo diretto alla proposizione dell'azione o del ricorso va comunicato all'interpellante, intendendo espressa negativamente la volontà dell'ente decorsi inutilmente 15 giorni dalla notificazione del citato interpello.

2. Chiunque vi abbia interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti ha diritto di prendere visione degli atti e dei provvedimenti adottati dagli organi del Comune o degli enti ed aziende dipendenti secondo le modalità stabilite dal regolamento.

3. I soggetti di cui al comma 2 hanno diritto di ottenere, previa motivata richiesta e nel termine di 30 giorni, copia integrale degli atti e dei provvedimenti adottati dal Comune o dagli enti ed aziende da esso dipendenti. Tali copie vengono rilasciate dietro pagamento delle sole spese di riproduzione e nel rispetto delle disposizioni normative in tema di bolli e diritti per le ricerche e le visure. La domanda per la visione o per il rilascio di copie va presentata all'ufficio competente in appositi moduli forniti gratuitamente.

4. Decorso inutilmente il termine di 30 giorni dalla richiesta, essa si intende rifiutata. Ove la richiesta sia incompleta o irregolare, l'amministrazione è tenuta entro 10 giorni, a darne comunicazione al richiedente con raccomandata A.R. od altro mezzo idoneo ad assicurare la ricezione. Il termine del procedimento ricomincia a decorrere dalla presentazione della richiesta perfezionata.

5. Fermo restando quanto previsto dall'art.10 comma 2 del presente Statuto ed al fine di assicurare il diritto dei cittadini di accedere, in generale, alle informazioni di cui l'Amministrazione comunale è in possesso, è istituito idoneo ufficio presso il quale sono fornite tutte le notizie relative all'attività del Comune e degli Enti ed aziende dipendenti.

ART.54

**VISIONE ED ACQUISIZIONE DI ATTI
DA PARTE DEI CONSIGLIERI COMUNALI**

1.I Consiglieri comunali hanno diritto di prendere visione, in conformità alle disposizioni regolamentari, presso i competenti uffici, dei provvedimenti amministrativi e dei connessi atti preparatori.

2.Essi,inoltre, hanno diritto di ottenere, in conformità alle disposizioni regolamentari,copia degli atti e provvedimenti di cui al precedente comma entro 48 ore dalla richiesta scritta, salvi i termini più brevi nei casi di connessione con argomenti posti all'ordine del giorno di adunanze del Consiglio comunale convocate d'urgenza.

IL DIFENSORE CIVICO

ART.55

ISTITUZIONE DEL DIFENSORE CIVICO

1.E' istituito l'Ufficio di Difensore Civico cui sono affidati i compiti previsti dal successivo art.56 del presente Statuto.

2.Esso è composto da un titolare coadiuvato da un congruo numero di unità di personale amministrativo comunale.

3.Il funzionamento dell'ufficio del Difensore Civico è disciplinato da apposito regolamento.

ART.56

FUNZIONI DEL DIFENSORE CIVICO

1.Il Difensore Civico vigila sulla legalità, imparzialità, efficienza e buon andamento dell'Amministrazione del Comune di Cercola, nonché delle aziende ,delle istituzioni,.dei consorzi e degli enti controllati dal Comune medesimo.

2.In particolare sorveglia la corretta e completa attuazione del presente Statuto,dei regolamenti del Comune di Cercola, nonché degli Statuti e dei regolamento delle aziende speciali e degli enti ed organismi controllati dal Comune stesso.

3.Fornisce,inoltre,le indicazioni richieste in materia giuridico/amministrativa degli organi del Comune di Cercola e degli enti dipendenti e controllati,nonché dai funzionari preposti ad uffici dei medesimi enti.

ART.57

POTERI DI INIZIATIVA E DI ISTRUTTORIA

1.Il Difensore Civico agisce di propria iniziativa nonché su denuncia di privati cittadini o di soggetti collettivi.

2.Al fine dell'esercizio delle sue funzioni,può richiedere ad organi ed uffici del Comune di Cercola e degli enti ed istituzioni ad esso dipendenti o controllati notizie e documenti.

3.I destinatari delle richieste di cui al comma precedente sono tenute ad evaderle tempestivamente e comunque, non oltre il termine di giorni 10 dal ricevimento di esse.

4.Il Difensore Civico può compiere personalmente accertamenti diretti presso gli uffici del Comune di Cercola e degli enti dipendenti e controllati.In Tal caso, esso può accedere ai locali di tali uffici e prendere visione di ogni atto o documento.

ART.58

POTERI D'INTERVENTO

1.Quando il Difensore Civico ravvisi la violazione i principi e norme al cui rispetto è preposto,può esercitare i seguenti poteri d'intervento:

- a) trasmettere al responsabile del procedimento e/o dell'ufficio o del servizio una comunicazione scritta in cui siano indicate analiticamente la violazione riscontrata,le modalità per sanarla e per vietare che venga riprodotta nel futuro,nonché il termine perentorio per l'assolvimento del comportamento segnalato;
- b) richiedere al Sindaco di esercitare, in sostituzione del preposto ufficio inadempiente,le funzioni demandate dal Difensore civico , nel caso di inutile decorso del termine di cui alla lettera a) ;
- c) promuovere l'azione disciplinare nei confronti degli impiegati resisi responsabili delle irregolarità accertate;
- d) proporre denuncia alla Procura Generale della Corte, ove venga riscontrata l'ipotesi di danno per la Finanza o il patrimonio de Comune o degli enti controllati;
- e) proporre denuncia penale ai competenti organi giudiziari ove venga riscontrata la commissione di reati collegati all'esercizio di funzioni amministrative comunali;
- f) sollecitare i competenti organi del Comune ad agire in giudizio,ai sensi dell'art.18 della legge 8.7.1986 n. 349 (legge istitutiva del Ministero per l'ambiente) , proponendo la denuncia di cui alla precedente lettera d) in caso di inottemperanza;
- g) presentare una dettagliata relazione al Consiglio comunale,al Prefetto della Provincia di Napoli ed al Comitato Regionale di Controllo sulle riscontrate violazioni, sollecitandone l'intervento nell'ambito delle rispettive competenze.

2.Un quarto dei consiglieri può chiedere la sottoposizione entro dieci giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio,al sindacato di legittimità del Difensore Civico delle deliberazioni della Giunta e del Consiglio di cui al comma 2) dell'art.39 del presente Statuto.Se il Difensore Civico ritiene che la deliberazione sia illegittima ne dà comunicazione all'ente, entro 15 giorni dalla richiesta , e lo invita ad eliminare i vizi riscontrati . Se l'ente ritiene di non modificare la delibera , essa acquisisce efficacia se viene confermato il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio.

3.Fino all'istituzione del Difensore Civico,il controllo di cui al comma precedente è esercitato,con gli effetti predetti,dal Comitato di Controllo.

ART.59

ELEZIONE DEL DIFENSORE CIVICO

1.Il Difensore Civico è eletto dal Consiglio comunale con il voto favorevole dei tre quarti dei consiglieri assegnati, tra persone eleggibili a consigliere comunale,salvo le limitazioni di cui al successivo articolo,di cui sia generalmente riconosciuta l'indipendenza ,l'obiettività, la probità e la competenza, scelte tra gli appartenenti alle seguenti categorie professionali:

- a) i magistrati in servizio o in quiescenza di qualifica non inferiore a quella di Consigliere do Corte di Appello o equiparata;
- b) gli avvocati iscritti nell'albo da almeno 5 anni;
- c) i professori di ruolo di università statali titolari di discipline giuridico-amministrative, in servizio o a riposo;
- d) gli ex Prefetti della repubblica.

2.Nel caso che dopo due mesi dalla vacanza della carica o dalla scadenza del mandato il Consiglio comunale non abbia provveduto alla elezione,il Sindaco nomina Difensore Civico la persona designata dal Prefetto della Provincia di Napoli scelta tra persone munite dei requisiti su esposti.

3. Il Difensore Civico dura in carica per cinque anni e non è rieleggibile.

ART.60

INELEGGIBILITA' A DIFENSORE CIVICO

1. Non possono essere eletti alla carica di Difensore Civico:

- a) i membri del Parlamento Nazionale e del Parlamento Europeo nonché Consigli Regionali, Provinciali, Comunali e Circoscrizionali;
- b) i candidati, ancorché non eletti, alle cariche di cui alla precedente lettera a) nelle più recenti consultazioni;
- c) il Presidente e i componenti dei comitati di gestione delle Unità Sanitarie Locali, nonché degli organi di amministrazione delle istituzioni, delle aziende e degli altri enti dipendenti o controllati dal Comune di Cercola;
- d) i dipendenti del Comune di Cercola, della Unità Sanitaria Locale comprendente il Comune di Cercola, nonché degli enti dipendenti o controllati dal Comune di Cercola.

ART.61

CESSAZIONE DALLA CARICA

1. Il Difensore Civico cessa dalla sua carica:

- a) alla scadenza del mandato quinquennale;
- b) per dimissioni o impedimenti gravi;
- c) in caso di revoca deliberata, con la maggioranza dei quattro quinti dei consiglieri assegnati, per gravi e comprovate violazioni della legge, dello Statuto o dei regolamenti.

ASPETTI ORGANIZZATIVI

ART.62

ORGANIZZAZIONE DELL'UFFICIO DI DIFENSORE CIVICO

1. L'ufficio del Difensore Civico ha sede presso locali idonei, situati in zona centrale del Comune e facilmente accessibili anche a inabili, messi a disposizione dell'amministrazione comunale, che provvede altresì alla fornitura di arredi, di attrezzatura di ufficio e di quant'altro necessario per il buon funzionamento del servizio.

2. Il Sindaco, di propria iniziativa o su richiesta del Difensore Civico, propone ad altre amministrazioni locali la stipula di apposite convenzioni intese ad estendere le competenze del Difensore medesimo al loro territorio.

3. Il Difensore Civico, in caso di necessità, può stipulare convenzioni con soggetti privati e pubblici, al fine di ottenere una consulenza su materie particolarmente complesse, previa approvazione dell'organo consiliare, ai sensi dell'art.32 della legge 8.6.1990 n.142.

ART.63

INDENNITA' DI CARICA

1. Al Difensore Civico sono corrisposte indennità mensili di carica pari a quelle del Sindaco del Comune di Cercola, oltre al rimborso delle spese in caso di trasferta.

CAPITOLO IV
L'ORDINAMENTO DEL COMUNE
L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

ART.64
PRINCIPI E CRITERI DIRETTIVI

1. Il Comune uniforma la propria attività amministrativa ai principi di partecipazione, di decentramento e di separazione tra i compiti di indirizzo e di controllo spettati agli organi elettivi, e i compiti di gestione amministrativa, tecnica, contabile e finanziaria, spettanti al Segretario ed ai dirigenti.

2. Assume come caratteri essenziali della propria organizzazione i criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione, nonché i principi di responsabilità e professionalità.

3. L'ufficio comunale si riparte in aree e settori funzionali, in conformità a ciò che è indicato nel presente Statuto.

ART.65
PERSONALE

1. I dipendenti sono inquadrati in una dotazione organica, deliberata dalla Giunta comunale, ai sensi della normativa vigente.

2. Lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale sono disciplinati dagli accordi collettivi nazionali.

3. Con apposito/a regolamento/i sull'ordinamento generale degli uffici e servizi il Comune, in conformità con lo statuto ed in base ai criteri ed ai principi di cui al comma 2 del precedente articolo, disciplina:

- a) la dotazione organica;
- b) le procedure per l'assunzione del personale;
- c) le regole che presiedono allo svolgimento dei concorsi pubblici e delle selezioni e corsi-concorsi riservate al personale di ruolo;
- d) l'organizzazione degli uffici e dei servizi;
- e) l'attribuzione al Segretario Generale ed ai responsabili apicali (ex VIII q.f.) dei servizi delle responsabilità gestionali per l'attuazione degli obiettivi fissati dagli organi comunali;
- f) le modalità di funzionamento della commissione di disciplina;
- g) le modalità per il conferimento delle collaborazioni esterne di cui all'art.51 comma 7 della legge 8 giugno 1990 n.142;
- h) la costituzione degli uffici di staff di supporto agli organi politici;

4. Il Comune promuove e realizza la formazione e l'aggiornamento professionale del proprio personale quale scelta fondamentale per la realizzazione di un'azione amministrativa ispirata ai principi di efficacia, efficienza ed economicità. In ogni caso garantisce allo scopo l'attribuzione delle risorse finanziarie determinate dagli accordi collettivi nazionali.

5. Il comune garantisce l'effettivo esercizio dei diritti sindacali del proprio personale.

ART.66
SEGRETARIO COMUNALE

1. Il Segretario comunale sovrintende, dirige e coordina gli uffici ed i servizi comunali, avvalendosi della collaborazione dei responsabili dei predetti uffici e servizi.

2. Dirime i conflitti di attribuzione e di competenza fra gli uffici.
3. Il Segretario comunale ed i responsabili apicali dei servizi esaminano collegialmente i problemi organizzativi e formulano agli organi comunali soluzioni e proposte.
4. Restano attribuite al Segretario comunale tutte le altre funzioni stabilite per legge.

ART.67
VICE SEGRETARIO

1. Il Vice segretario coadiuva il Segretario comunale e lo sostituisce nei casi di vacanza, di assenza o di impedimento.
2. E' nominato a seguito di regolare concorso per titoli ed esami.

ART.68
COMPITI DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI

1. I responsabili dei servizi sono direttamente responsabili dell'attuazione dei fini e dei programmi fissati dall'Amministrazione del buon andamento degli uffici e dei servizi cui sono preposti, del rendimento e della disciplina del personale assegnato alle loro dipendenze della buona conservazione del materiale in dotazione. Essi, inoltre unitamente al Segretario comunale, sono responsabili degli atti e delle procedure attuative delle deliberazioni della Giunta e del Consiglio.
2. I responsabili apicali del servizio, nell'organizzazione ed utilizzazione delle risorse assegnate, agiscono con piena autonomia tecnica e di direzione nell'ambito delle competenze, funzioni ed attività loro attribuite dalla legge e dai regolamenti.

ART.69
INCARICHI DI DIRIGENZA

1. Il Comune può in caso di vacanza nel posto o per il conferimento di incarichi richiedenti alta specializzazione, purché manchino professionalità analoghe all'interno dell'ente, procedere all'assunzione di personale esterno in misura comunque non superiore al 5% della dotazione organica.
2. Gli incarichi di cui al comma 1 sono disposti mediante contratti a termine nel rispetto delle modalità e dei limiti stabiliti dalla legge e dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.
3. I funzionari esterni devono possedere gli stessi requisiti richiesti per il posto da ricoprire. Non può essere conferita ad essi la funzione di Vice Segretario.
4. I funzionari esterni sono soggetti alle norme stabilite per i dirigenti comunali dall'ordinamento e dal presente Statuto.

ART.70
DIREZIONE DI AREE FUNZIONALI

1. Fermo restando l'applicazione della normativa dei contratti nazionali per il personale degli EE.LL. gli incarichi di direzione di aree funzionali omogenee possono essere conferiti, a tempo determinato, ai responsabili apicali degli Uffici e Servizi.
2. La durata ed il trattamento economico degli incarichi nonché il rinnovo o la revoca degli stessi sono disposti in conformità agli accordi collettivi nazionali ed alla legge.

ENTI,AZIENDE, ISTITUZIONI E SOCIETA' A PARTECIPAZIONE COMUNALE

ART.71

COSTITUZIONE E PARTECIPAZIONE

1.La deliberazione del Consiglio comunale, che autorizza la istituzione o la partecipazione del Comune ad enti, associazioni, fondazioni, istituzioni, consorzi, aziende e società, regola le finalità ,l'organizzazione ed il finanziamento degli enti, provvedendo ad assicurare che la loro attività si svolga conformemente agli indirizzi fissati e secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità di gestione.

2.Per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune negli enti di cui al precedente comma, si applicano gli artt.32,comma 2 lettera n), e 36,comma 5 della legge 8 giugno 1990, n.142,come modificati rispettivamente dall'art.15 e dall'art.13 della legge 25.3.1993 n.81.

3.Qualora si intenda addivenire alla revoca di singoli amministratori o dell'intero organo esecutivo di un ente la relativa motivata proposta del Sindaco o sottoscrizione da almeno un terzo dei consiglieri assegnati, deve essere accompagnata dalla contestuale designazione di nuovi amministratori od organi.

4.I rappresentanti del Comune negli enti di cui al comma 1, debbono possedere i requisiti per la nomina a consigliere comunale ed una speciale competenza tecnica o amministrativa per studi compiuti per funzioni disimpegnate presso aziende, pubbliche o private, per uffici pubblici ricoperti .

5.Ai predetti rappresentanti spettano le indennità ed o permessi previsti dalla legge.

ART.72

ISTITUZIONI

1.Il consiglio di amministrazione delle istituzioni, di cui all'art.23 della legge 8 giugno 1990, n.142, si compone di cinque membri nominati dal Consiglio comunale con le modalità di cui al precedente articolo.

2.Il presidente è designato dal consiglio di amministrazione nel suo seno. Egli ha la rappresentanza dell'Istituzione e cura i rapporti dell'Ente con gli organi comunali.

3.Il Direttore è nominato dalla Giunta comunale, che lo sceglie tra i rappresentanti della qualifica apicale.Il restante personale è tratto, di norma, dall'organico comunale.

4.Le attribuzioni ed il funzionamento degli organi dell'Istituzione e le competenze del Direttore sono stabilite dal regolamento comunale che disciplina, altresì,l'organizzazione interna dell'Ente, le modalità con le quali il Comune esercita i suoi poteri di indirizzo, di vigilanza e di controllo, verifica i risultati della gestione, determina le tariffe dei servizi, provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.

Art.73

VIGILANZA E CONTROLLI

1.Il Comune esercita poteri di indirizzo e controllo sugli enti di cui ai precedenti articoli anche attraverso l'esame e l'approvazione dei loro atti fondamentali, con le modalità previste dalla legge e dai regolamenti o dagli statuti che ne disciplinano l'attività.

2.Spetta alla Giunta comunale la vigilanza sugli enti, istituzioni, aziende e società a partecipazione comunale.

3.La Giunta riferisce, annualmente, al Consiglio comunale in merito all'attività svolta e ai risultati conseguiti dagli enti, istituzioni, aziende e società a partecipazione comunale. A Tal fine, i rappresentanti del Comune negli enti citati debbono presentare alla Giunta Comunale, a chiusura dell'esercizio finanziario, una relazione illustrativa della situazione economico- finanziaria dell'Ente, società o azienda e degli obiettivi raggiunti.

ART.74
PERSONALE

1.Fatto salvo quanto previsto dall'art.51 comma 11, della legge 8 giugno 1990, n.142,lo stato giuridico e il trattamento economico del personale degli enti, aziende e società a partecipazione comunale, sono regolati dalle leggi e dai contratti collettivi a rilevanza pubblica e privata.

CAPITOLO V

L'ORDINAMENTO FINANZIARIO

ART.75
DEMANIO E PATRIMONIO

- 1.Il Comune ha proprio demanio e patrimonio, in conformità alla legge.
- 2.I terreni soggetti agli usi civici sono disciplinati dalle disposizioni delle leggi speciali,che regolano la materia.
- 3.Di tutti i beni comunali sono redatti dettagliati inventari, secondo le norme stabilite dal regolamento sull'amministrazione del patrimonio.

ART.76
BENI PATRIMONIALI DISPONIBILI

1.Fatto salvo quanto previsto dall'art.6 comma 4, del presente Statuto, i beni patrimoniali disponibili debbono essere dati in affitto, con l'osservanza delle norme di cui alla legge 27 Luglio 1978, n.392 e successive modifiche ed integrazioni.

ART.77
CONTRATTI

- 1.Fermo restando quanto previsto dall'art.56 della legge 8 giugno 1990 n.142,le norme relative al procedimento contrattuale sono stabilite dal regolamento.
- 2.Sono di competenza del Consiglio gli acquisti e le alienazioni, le relative permutate, gli appalti e le concessioni che non siano previste espressamente in atti fondamentali dello stesso organo o che ne costituiscono mera esecuzione e che, comunque, non rientrino nella ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza della Giunta, del segretario o di altri funzionari.

ART.78
CONTABILITA' E BILANCIO

- 1.L'ordinamento finanziario e contabile del Comune è disciplinato dalla legge.Con apposito regolamento del Consiglio comunale sono emanate le norme relative alla contabilità generale,mentre con il regolamento di cui all'art.56 comma 1) sono emanate le norme di organizzazione del servizio finanziario.
- 2.La Giunta provvede ad eseguire le direttive del Consiglio in ordine alla gestione ordinaria del bilancio, collegialmente o a mezzo dell'assessorato competente, come indicato nel presente Statuto.

3.I bilanci e i rendiconti degli enti, organismi, istituzioni, aziende, in qualunque modo costituiti, dipendenti dal comune, sono trasmessi alla Giunta comunale e vengono discussi ed approvati insieme, rispettivamente, al bilancio e al conto consuntivo del Comune.

4.I consorzi, ai quali partecipa il Comune, trasmettono alla giunta comunale il bilancio preventivo ed il conto consuntivo, in conformità alle norme previste dallo Statuto consortile. Il conto consuntivo è allegato al conto consuntivo del Comune.

5.Al conto consuntivo del Comune sono allegati l'ultimo bilancio approvato da ciascuna delle società nelle quali il Comune ha una partecipazione finanziaria.

ART.79

CONTROLLO ECONOMICO –FINANZIARIO

1.I dirigenti sono tenuti a verificare, trimestralmente, la rispondenza della gestione dei capitoli di bilancio, relativi ai servizi ed uffici ai quali sono preposti, con gli scopi perseguiti dall'amministrazione, anche in riferimento al bilancio pluriennale.

2.In conseguenza, i predetti dirigenti predispongono apposita relazione con la quale sottopongono le opportune osservazioni e rilievi al competente assessore.

ART.80

CONTROLLO DI GESTIONE

1.La Giunta Comunale, sulla base delle relazioni di cui all'articolo precedente, dispone semestralmente rilevazioni extracontabili e statistiche, al fine di valutare l'efficienza e l'efficacia dei progetti e dei programmi realizzati o in corso di attuazione.

2.La Giunta comunale trasmette, trimestralmente, al Consiglio Comunale ed al Collegio dei revisori dei conti una situazione aggiornata del bilancio, con le indicazioni delle variazioni intervenute nella parte "entrata" e nella parte "spesa", degli impegni assunti e dei pagamenti effettuati nel corso del periodo considerato, sia un conto competenza, sia in conto residui.

3.Il regolamento di contabilità disciplina le verifiche periodiche di cassa e i rendiconti trimestrali di competenza di cassa.

CAPITOLO VI

L'ATTIVITA' NORMATIVA

ART.81

AMBITO DI APPLICAZIONE DEI REGOLAMENTI

1.I regolamenti di cui all'art.5 della legge 8 giugno 1990, n.142, incontrano i seguenti limiti:

- a) non possono contenere disposizioni in contrasto con le norme ed i principi costituzionali, con le leggi, con atti aventi valore e forza di legge ed i regolamenti statali e regionali e con il presente Statuto;
- b) la loro efficacia è limitata all'ambito territoriale;
- c) Non possono contenere norme a carattere particolare;
- d) Possono essere abrogati da regolamenti posteriori, per dichiarazione espressa del Consiglio comunale o della Giunta nel caso l'adozione dello stesso rientri nella competenza di tale organo, ovvero per l'incompatibilità tra le nuove disposizioni e le precedenti o perchè il nuovo regolamento regola l'intera materia già disciplinata dal regolamento anteriore.

ART.82

**PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE
DEI REGOLAMENTI**

- 1.L'iniziativa per l'adozione dei regolamenti spetta a ciascun consigliere comunale, alla Giunta comunale e dai cittadini ai sensi degli articoli del presente Statuto.
- 2.I regolamenti sono adottati dal Consiglio comunale, ai sensi dell'art.32 comma 2, lettera a), della legge 8 giugno 1990, n.142, fatti salvi i casi in cui la competenza è attribuita direttamente alla Giunta comunale dalla legge o dal presente Statuto.
- 3.I regolamenti sono soggetti a duplice pubblicazione all'albo pretorio: una prima che, consegue dopo l'adozione della deliberazione approvativa, in conformità dell'art.47, comma 1, della legge 8 giugno 1990, n.142; una seconda da effettuarsi, per la durata di quindici giorni, dopo i prescritti controlli, approvazioni od omologazioni.

ART.83

APPROVAZIONE DEI REGOLAMENTI

- 1.Tutti i regolamenti previsti nel presente Statuto devono essere approvati entro un anno dalla data di entrata in vigore dello statuto comunale o delle revisioni dello stesso.Per il regolamento sul funzionamento del Consiglio comunale il termine è ridotto a 180 giorni.

ART.84

**BOLLETTINO APPALTO- FORNITURA
ED INCARICHI**

- 1.Sono istituiti, al fine della trasparenza amministrativa bollettini degli appalti, forniture, incarichi e gli albi di fiducia del Comune.
- 2.Le forme di pubblicità del Bollettino e di iscrizione agli albi sono stabiliti con regolamento.

CAPITOLO VII

REVISIONE DELLO STATUTO

ART.85

MODALITA'

- 1.Le deliberazioni di revisione dello Statuto sono approvate dal Consiglio comunale, con le modalità di cui all'art.4 comma 3,della legge 8 giugno 1990 n.142, purchè sia trascorso un anno dall'entrata in vigore dello Statuto o dall'ultima modifica od integrazione.
- 2.Ogni iniziativa di revisione statutaria respinta dal Consiglio comunale non può essere rinnovata, se non decorso un anno dalla deliberazione di reiezione.
- 3.L'entrata in vigore di nuove leggi che enunciano espressamente i principi che costituiscono limite inderogabile per l'autonomia normativa del Comune abrogano le norme statutarie con essi incompatibili.Il Consiglio comunale adegua lo Statuto entro 120 giorni dall'entrata in vigore delle suddette leggi.
- 4.La deliberazione di abrogazione totale dello Statuto non è valida se non è accompagnata dalla deliberazione di in nuovo Statuto, che sostituisca il precedente, e diviene operante dal giorni di entrata in vigore del nuovo Statuto.
- 5.Ciascun Consigliere comunale, la giunta o 1/30 degli elettori possono chiedere la revisione del presente Statuto mediante presentazione di una proposta redatta in articoli. Essa prima dell'esame del Consiglio Comunale, è affissa all'Albo pretorio per 30 giorni consecutivi e resa pubblica attraverso la stampa od altri mezzi di comunicazione ed informazione. Si applica per la modalità di presentazione, quanto previsto all'art.46.

ART.86

ENTRATA IN VIGORE

1.Lo Statuto come tutte le relative revisioni,dopo l'espletamento del controllo da parte del competente organo regionale, entra in vigore trascorsi trenta giorni dalla sua affissione all'albo pretorio.